



COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato

(C/2025/2810)

Indice Pagina

	<i>pagina</i>
1. Campo di applicazione e finalità del codice delle migliori pratiche	2
2. Rapporto con il diritto dell'Unione	3
3. Pre-notifica	3
3.1. Obiettivi	3
3.2. Portata	4
3.3. Tempi	4
3.4. Contenuto	4
4. Approccio basato su portafogli di casi e pianificazione concordata	5
4.1. Approccio basato su portafogli di casi	5
4.2. Pianificazione concordata	5
4.2.1. Obiettivo e contenuto	5
4.2.2. Portata e tempi	5
5. Esame preliminare delle misure notificate	6
5.1. Richieste di informazioni	6
5.2. Sospensione concordata dell'esame preliminare	6
5.3. Contatti in merito allo stato di avanzamento e contatti con il beneficiario dell'aiuto	7
6. Procedimento di indagine formale	7
6.1. Pubblicazione delle decisioni e delle sintesi	7
6.2. Osservazioni delle parti interessate	7
6.3. Osservazioni degli Stati membri	8
6.4. Richiesta di informazioni supplementari dallo Stato membro interessato	8
6.5. Richieste di informazioni ad altre fonti	8
6.6. Sospensione giustificata di un'indagine formale	9
6.7. Adozione della decisione definitiva e proroga giustificata dell'indagine formale	9
7. Indagini per settori economici e per strumenti di aiuto	9
8. Denunce formali	10
8.1. Modulo di denuncia e obbligo di comprovare l'interesse leso	10
8.2. Calendario indicativo ed esito dell'esame di una denuncia formale	10
9. Piani di valutazione	11
10. Controllo	12
11. Meccanismo di riesame interno a seguito delle conclusioni del comitato di controllo dell'osservanza della convenzione di Aarhus relative al caso ACCC/C/2015/128	13
11.1. Soggetti abilitati a richiedere un riesame interno	13
11.2. Documentazione da fornire per determinare se un'organizzazione non governativa è abilitata a presentare una richiesta di riesame interno	13

11.3. Rappresentanza da parte di un'organizzazione non governativa o di un avvocato	14
11.4. Decisioni in materia di aiuti di Stato per le quali può essere presentata una richiesta di riesame interno	14
11.5. Contenuto di una richiesta di riesame interno	14
11.6. Valutazione da parte della Commissione	15
11.7. Termini	15
11.8. Procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea	16
11.9. Trasmissione elettronica delle richieste di riesame interno	16
11.10. Pubblicazione e sistemi online per la ricezione delle richieste	16
12. Migliore coordinamento e partenariato con gli Stati membri	16
13. Applicabilità e riesame futuro	16

1. CAMPO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ DEL CODICE DELLE MIGLIORI PRATICHE

1. Negli ultimi dieci anni, la Commissione ha attuato un programma di modernizzazione degli aiuti di Stato al fine di concentrare la propria azione di controllo degli aiuti di Stato sulle misure che realmente incidono sulla concorrenza nel mercato interno e, allo stesso tempo, di semplificare e razionalizzare le norme e le procedure. Questo programma ha facilitato gli investimenti pubblici, conferendo agli Stati membri la facoltà di concedere sostegno pubblico senza previo esame della Commissione e accelerando il processo decisionale nelle procedure relative agli aiuti di Stato.
2. Per ottenere i migliori risultati dalle nuove norme in materia di aiuti di Stato, la presente comunicazione («Codice delle migliori pratiche») fornisce orientamenti agli Stati membri, ai beneficiari degli aiuti e alle altre parti interessate, su come funzionano in pratica le procedure relative agli aiuti di Stato. La comunicazione si prefigge di rendere tali procedure quanto più trasparenti, semplici, chiare, prevedibili e tempestive possibile.
3. Al fine di conseguire gli obiettivi perseguiti dalla presente comunicazione e di garantire la corretta ed efficace applicazione delle norme sugli aiuti di Stato, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero collaborare strettamente in uno spirito di partenariato. In tale contesto, la Commissione continuerà a offrire dei contatti pre-notifica concernenti le potenziali misure di aiuto di Stato cui gli Stati membri stanno valutando di dare attuazione. Essa collaborerà con gli Stati membri allo scopo di definire le priorità da assegnare al trattamento dei casi sotto il profilo procedurale. Inoltre, si servirà di una rete di coordinatori nazionali e forniranno agli Stati membri sostegno sotto forma di orientamenti e formazione in materia di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato. Nel quadro dell'intensificazione dei suoi sforzi per rafforzare la collaborazione e il partenariato con gli Stati membri, la Commissione incoraggerà questi ultimi a condividere tra di loro e con la Commissione stessa esperienze sulle migliori pratiche e sulle difficoltà incontrate nell'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato.
4. Il presente codice delle migliori pratiche è inteso inoltre a migliorare la procedura per il trattamento delle denunce riguardanti gli aiuti di Stato. Il codice chiarisce a quali condizioni la Commissione riterrà che un caso rappresenti una denuncia formale e stabilisce scadenze indicative per il trattamento di siffatte denunce.
5. Per dare seguito alle conclusioni del comitato di controllo dell'osservanza della convenzione di Aarhus nel caso ACCC/C/2015/128 ⁽¹⁾, l'Unione deve istituire un meccanismo di controllo interno. Come stabilito nel regolamento (UE) 2025/905 della Commissione ⁽²⁾, se una misura di aiuto di Stato è contraria al diritto dell'Unione e a condizione che siano soddisfatti i pertinenti requisiti stabiliti dalla giurisprudenza ⁽³⁾, la Commissione non può autorizzare l'aiuto. Lo Stato membro notificante è tenuto a confermare che né l'attività oggetto di un aiuto di Stato

⁽¹⁾ Il comitato di controllo dell'osservanza della convenzione di Aarhus ha riscontrato una violazione della convenzione da parte dell'Unione per non aver concesso a membri del pubblico l'accesso a procedimenti amministrativi o giudiziari al fine di contestare le decisioni adottate dalla Commissione in materia di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del trattato, che violano il diritto dell'Unione in materia ambientale. Cfr. https://unece.org/env/pp/cc/accc.c.2015.128_european-union.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2025/905 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 per quanto riguarda un meccanismo di riesame interno per dare seguito alle conclusioni del comitato di controllo dell'osservanza della convenzione di Aarhus relative al caso ACCC/C/2015/128 e altri aggiornamenti procedurali (GU L, 2025/905, 13.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/905/oj).

⁽³⁾ Sentenza del 15 giugno 1993, *Matra/Commissione*, C-225/91, EU:C:1993:239, punto 41; sentenza del 22 marzo 1977, *Iannelli & Volpi SpA/Ditta Paolo Meroni*, causa 74/76, EU:C:1977:51, punto 14; sentenza del 31 gennaio 2023, *Commissione/Braesch e a.*, C-284/21 P, EU:C:2023:58, punti da 96 a 99.

né alcuna caratteristica della misura di aiuto di Stato notificata che è indissolubilmente legata all'oggetto dell'aiuto viola il diritto ambientale dell'Unione ⁽⁴⁾. Il Codice delle migliori pratiche stabilisce la procedura di riesame interno e definisce quali entità hanno il diritto di presentare una richiesta di riesame interno («richiesta») alla Commissione, le condizioni della richiesta, la sua portata e i termini applicabili.

6. La specificità dei singoli casi può richiedere un adeguamento o una deviazione rispetto al presente codice. Anche le specificità dei settori della pesca e dell'acquacoltura e delle attività di produzione primaria, di lavorazione o di commercializzazione di prodotti agricoli possono giustificare una deviazione rispetto al presente codice.

2. RAPPORTO CON IL DIRITTO DELL'UNIONE

7. Il presente codice delle migliori pratiche descrive e chiarisce le procedure seguite dalla Commissione nella valutazione dei casi di aiuti di Stato. Il codice non presenta una panoramica esaustiva delle norme di diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato, ma dovrebbe piuttosto essere letto unitamente a tutti gli altri documenti contenenti dette norme. Il codice delle migliori pratiche non crea nuovi diritti rispetto a quelli stabiliti nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea («il trattato»), nel regolamento (UE) 2015/1589 ⁽⁵⁾ («il regolamento di procedura») e nel regolamento (CE) n. 794/2004 ⁽⁶⁾ («il regolamento di esecuzione») e nella relativa interpretazione da parte degli organi giurisdizionali dell'Unione, né altera tali diritti in alcun modo.

3. PRE-NOTIFICA

3.1. Obiettivi

8. La Commissione invita gli Stati membri a contattarla prima di notificare formalmente le potenziali misure di aiuti di Stato (in appresso «contatti pre-notifica»). Detti contatti pre-notifica perseguono vari obiettivi.
9. In primo luogo, nel corso di tali contatti, la Commissione e lo Stato membro possono stabilire quali informazioni sono necessarie affinché la notifica della misura di aiuto di Stato in questione sia considerata completa. Pertanto, generalmente, i contatti pre-notifica sfociano in notifiche più accurate e complete, il che, a sua volta, accelera il loro trattamento e permette, in genere, alla Commissione di adottare le decisioni entro 2 mesi dalla data di notifica ⁽⁷⁾.
10. In secondo luogo, durante i contatti pre-notifica, la Commissione e lo Stato membro possono discutere gli aspetti giuridici ed economici della misura proposta in maniera informale e riservata ⁽⁸⁾ prima che essa sia formalmente notificata. In particolare, la fase di pre-notifica può offrire la possibilità di affrontare gli aspetti di una misura proposta che potrebbero non essere pienamente in linea con le norme sugli aiuti di Stato, compreso nei casi in cui occorre apportare modifiche significative alla misura.

⁽⁴⁾ Ex multis, sentenza del 22 marzo 1977, *Iannelli & Volpi SpA/Ditta Paolo Meroni*, Causa 74/76, EU:C:1977:51, punto 14: «Può accadere che determinate caratteristiche di un aiuto, contrastanti con disposizioni particolari del trattato (...), siano così indissolubilmente legate all'oggetto dell'aiuto, che risulti impossibile esaminarle in via autonoma, di guisa che la loro incidenza sulla compatibilità o sull'incompatibilità dell'aiuto nel suo complesso dev'essere in tal caso necessariamente valutata mediante il procedimento ex art. 93».

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9), ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1589/oj>.

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2004/794/oj>).

⁽⁷⁾ Cfr. l'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento di procedura relativo alle decisioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 dello stesso articolo. Il termine succitato non può essere rispettato se, a causa dell'incompletezza delle notifiche, la Commissione si trova a dover presentare varie richieste di informazioni.

⁽⁸⁾ Ai sensi dell'articolo 30 del regolamento di procedura, la Commissione è tenuta a mantenere il segreto professionale in tutti i procedimenti in materia di aiuti di Stato. Tale impegno è ribadito dall'obbligo generale del segreto professionale di cui all'articolo 339 del trattato.

3.2. Portata

11. La Commissione avvierà contatti pre-notifica ogniqualvolta uno Stato membro ne faccia richiesta. La Commissione raccomanda vivamente agli Stati membri di intrattenere tali contatti in casi che presentano aspetti nuovi o le cui caratteristiche o complessità giustificano discussioni informali preliminari con la Commissione. I contatti pre-notifica possono essere utili anche per progetti di interesse comune che abbiano una particolare rilevanza per l'Unione come i progetti relativi alla rete centrale TEN-T, nella misura in cui il loro finanziamento rischia di costituire un aiuto di Stato.

3.3. Tempi

12. Per garantire l'efficacia dei contatti pre-notifica, gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione tutte le informazioni necessarie per la valutazione di una proposta di misura di aiuto di Stato sotto forma di un progetto di notifica. Di norma, al fine di accelerare il processo, i contatti pre-notifica informali avverranno dunque tramite posta elettronica, telefono o teleconferenze. Se necessario, o su richiesta dello Stato membro, possono avvenire anche degli incontri tra quest'ultimo e la Commissione.
13. Per casi particolarmente complessi (come quelli sugli aiuti alla ristrutturazione oppure su misure di aiuto individuali complesse o di grande entità), la Commissione raccomanda agli Stati membri di avviare i contatti pre-notifica al più presto per consentire una discussione proficua. Tali contatti possono essere utili anche in casi apparentemente meno problematici al fine di confermare la valutazione iniziale compiuta dagli Stati membri e stabilire le informazioni necessarie ai servizi della Commissione per valutare il caso.
14. I tempi e le modalità dei contatti pre-notifica dipendono in ampia misura dalla complessità del caso. Benché tali contatti possano protrarsi per svariati mesi, non dovrebbero di norma superare i 6 mesi.
15. Al termine dei contatti pre-notifica lo Stato membro dovrebbe essere in grado di presentare una notifica completa. Qualora ritenga che i contatti pre-notifica non portino a risultati soddisfacenti, la Commissione può chiudere la fase di pre-notifica. Ciò non impedisce allo Stato membro di notificare in via preventiva o notificare nuovamente una misura analoga.

3.4. Contenuto

16. Alla luce della loro esperienza, in particolare in casi con importanti implicazioni tecniche, finanziarie e relative a un progetto specifico, la Commissione raccomanda che i beneficiari di misure individuali siano coinvolti nei contatti pre-notifica. Tuttavia, la decisione se coinvolgere o meno il beneficiario è rimessa allo Stato membro.
17. Di norma, con riferimento alle misure che coinvolgono più Stati membri (ad esempio, importanti progetti di interesse comune europeo), gli Stati membri partecipanti sono incoraggiati a confrontarsi tra loro prima di avviare i contatti pre-notifica al fine di garantire un approccio coerente alla misura e di stabilire una tempistica realistica.
18. Al termine della fase di pre-notifica, la Commissione si adopererà per fornire allo Stato membro una valutazione preliminare informale della misura. Detta valutazione comprende indicazioni non vincolanti della Commissione sulla completezza del progetto di notifica e una valutazione informale e non vincolante⁽⁹⁾ sull'eventuale carattere di aiuto di Stato della misura e sulla sua compatibilità o meno con il mercato interno.
19. In casi particolarmente nuovi o complessi, la Commissione potrebbe non fornire una valutazione preliminare informale alla fine della fase di pre-notifica. In tali casi, su richiesta dello Stato membro, la Commissione può indicare per iscritto le informazioni di cui ancora necessita per poter compiere una valutazione della misura.

⁽⁹⁾ Pertanto, essa non rappresenta una posizione ufficiale Commissione, né la pregiudica.

20. I contatti pre-notifica sono volontari e riservati e non incidono sulla valutazione del caso a seguito della sua notifica formale. In particolare, il fatto che abbiano avuto luogo dei contatti pre-notifica non impedisce alla Commissione di chiedere allo Stato membro di fornire ulteriori informazioni dopo la notifica formale.

4. APPROCCIO BASATO SU PORTAFOGLI DI CASI E PIANIFICAZIONE CONCORDATA

4.1. Approccio basato su portafogli di casi

21. Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di trattare casi che essi ritengono prioritari secondo tempistiche maggiormente prevedibili. A tal fine, possono partecipare all'«esercizio di portafoglio» offerto dalla Commissione. Due volte all'anno⁽¹⁰⁾ la Commissione chiede agli Stati membri di comunicare quali tra i casi notificati presenti nel loro portafoglio rivestono - a loro avviso - priorità alta o bassa. Se desiderano partecipare all'esercizio, gli Stati membri devono rispondere alla richiesta entro il termine indicato. Una volta ricevute le suddette informazioni e tenuto debito conto delle risorse disponibili e di altri casi pendenti concernenti lo Stato membro richiedente, la Commissione può proporre una pianificazione concordata dei suddetti casi per garantire che siano trattati in modo tempestivo e prevedibile.

4.2. Pianificazione concordata

4.2.1. Obiettivo e contenuto

22. La pianificazione concordata è uno strumento che può essere impiegato per aumentare la trasparenza e la prevedibilità della probabile durata di un'indagine in materia di aiuti di Stato. Questo strumento consente alla Commissione e allo Stato membro di concordare la tempistica prevista di un'indagine in un determinato caso e, talvolta, anche il suo probabile svolgimento. Ciò può essere particolarmente utile nei casi che presentano aspetti nuovi, che riguardano progetti relativi alla rete centrale TEN-T o sono tecnicamente complessi, urgenti o delicati.

23. In particolare, la Commissione e lo Stato membro potrebbero concordare i seguenti aspetti:

- trattamento prioritario del caso nel quadro dell'esercizio di portafoglio: se necessario per motivi di pianificazione o di disponibilità di risorse⁽¹¹⁾, il trattamento prioritario può essere concesso in cambio dell'accettazione formale, da parte dello Stato membro, della sospensione o della proroga del termine di esame⁽¹²⁾ di altri casi presenti nel suo portafoglio;
- le informazioni⁽¹³⁾ che devono essere fornite alla Commissione dallo Stato membro o dal previsto beneficiario dell'aiuto e il metodo di raccolta unilaterale di informazioni di cui la Commissione intende avvalersi nel caso considerato;
- la forma e la durata probabili della valutazione del caso da parte della Commissione, in seguito alla sua notifica.

24. Se lo Stato membro fornisce tempestivamente tutte le informazioni concordate, la Commissione si adopererà per rispettare la tempistica concordata per le indagini sul caso. Tuttavia, ove le informazioni fornite dallo Stato membro o da soggetti terzi dovessero sollevare ulteriori questioni, potrebbe non essere possibile rispettare detta tempistica.

4.2.2. Portata e tempi

25. La pianificazione concordata sarà impiegata, in particolare, nei casi che comportano aspetti estremamente nuovi o tecnicamente difficili o delicati. Nell'ambito dei suddetti casi, la pianificazione concordata avrà luogo alla fine di tale fase e sarà seguita dalla notifica formale.

⁽¹⁰⁾ Attualmente, a fine gennaio e a fine settembre di ciascun anno.

⁽¹¹⁾ Ad esempio, nei casi in cui le istituzioni finanziarie dell'Unione agiscono come fondo di partecipazione.

⁽¹²⁾ Cfr. l'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento di procedura.

⁽¹³⁾ Ad esempio, studi o consulenze esterne.

26. La summenzionata pianificazione può aver luogo anche all'inizio del procedimento d'indagine formale. In tali circostanze, lo Stato membro dovrebbe richiedere la pianificazione concordata per l'ulteriore trattamento del caso.

5. ESAME PRELIMINARE DELLE MISURE NOTIFICATE

5.1. Richieste di informazioni

27. La Commissione avvia l'esame preliminare di ciascuna misura notificata non appena ne riceve la notifica. Se necessita di ulteriori informazioni dopo la notifica, essa invia una richiesta di informazioni allo Stato membro. Dato che la Commissione cerca di raggruppare le richieste di informazioni e che i contatti pre-notifica dovrebbero garantire la completezza delle notifiche inviate dagli Stati membri ⁽¹⁴⁾, sarà in genere sufficiente una richiesta globale di informazioni. La richiesta spiega quali sono le informazioni necessarie e viene generalmente inviata entro 4 settimane dalla notifica formale.
28. Dopo aver ricevuto la risposta dello Stato membro, la Commissione può porre domande aggiuntive a seconda del contenuto delle risposte e della natura del caso, il che non significa necessariamente che la Commissione incontri serie difficoltà nella valutazione del caso.
29. Se lo Stato membro non fornisce tempestivamente le informazioni richieste, la Commissione invia un sollecito. Salvo circostanze eccezionali, se detto Stato non invia le informazioni neppure a seguito di un sollecito, la Commissione gli comunica che la notifica è considerata ritirata ⁽¹⁵⁾. In quest'ultimo caso, lo Stato membro può, successivamente, notificare nuovamente la misura unitamente alle informazioni mancanti.
30. Di norma, se le condizioni per avviare il procedimento d'indagine formale sono soddisfatte, la Commissione procede in tal senso dopo un massimo di due richieste. Tuttavia, in talune circostanze, a seconda della natura del caso, nonché della completezza e complessità delle informazioni fornite dallo Stato membro, potranno essere presentate più richieste di informazioni prima dell'apertura del procedimento succitato.

5.2. Sospensione concordata dell'esame preliminare

31. La Commissione può sospendere l'esame preliminare, ad esempio quando uno Stato membro chiede una sospensione al fine di modificare la misura di aiuto allineandola alle norme sugli aiuti di Stato, o di comune accordo.
32. Il periodo della sospensione sarà concordato preventivamente. Se, al termine del suddetto periodo, lo Stato membro non ha presentato una notifica completa conforme alle norme succitate, la Commissione riavvierà il procedimento a partire dal punto in cui era stato sospeso. Di norma, la Commissione informerà poi lo Stato membro del fatto che la notifica è considerata ritirata o avvierà immediatamente il procedimento d'indagine formale in ragione dei seri dubbi esistenti quanto alla compatibilità della misura d'aiuto con le norme sugli aiuti di Stato e, quindi, con il mercato interno.

⁽¹⁴⁾ Salvo diversamente convenuto nel quadro della pianificazione concordata.

⁽¹⁵⁾ In forza dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento di procedura.

5.3. **Contatti in merito allo stato di avanzamento e contatti con il beneficiario dell'aiuto**

33. Su richiesta, la Commissione informerà lo Stato membro dello stato di avanzamento dell'esame preliminare della notifica.
34. Lo Stato membro può decidere di coinvolgere il beneficiario di una potenziale misura (individuale) di aiuto di Stato nei contatti in essere con la Commissione sullo stato di avanzamento, in particolare, nei casi con importanti implicazioni tecniche, finanziarie e relative a un progetto specifico. La Commissione raccomanda che il beneficiario partecipi a tali contatti. Tuttavia, la decisione se coinvolgere o meno il beneficiario è rimessa allo Stato membro.

6. PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE

35. La Commissione intende migliorare la trasparenza, la prevedibilità e l'efficienza del trattamento di casi complessi trattati nell'ambito del procedimento di indagine formale. A tal fine, essa si servirà in maniera efficiente di tutti gli strumenti procedurali messi a sua disposizione dal regolamento di procedura.

6.1. **Pubblicazione delle decisioni e delle sintesi**

36. Ove lo Stato membro interessato non richieda l'eliminazione di informazioni riservate dalla decisione, la Commissione si adopera per pubblicare la sua decisione di avvio del procedimento di indagine formale (in appresso la «decisione di avvio»), unitamente a una sintesi esaustiva ⁽¹⁶⁾ entro 2 mesi dalla sua adozione.
37. In caso di disaccordo tra la Commissione e lo Stato membro in merito all'eliminazione di informazioni riservate dalla decisione di avvio, la Commissione applicherà i principi della comunicazione C(2003) 4582 relativa al segreto d'ufficio ⁽¹⁷⁾ e pubblicherà la decisione al più presto dopo la sua adozione ⁽¹⁸⁾. La stessa prassi si applica alla pubblicazione di tutte le decisioni finali ⁽¹⁹⁾.

6.2. **Osservazioni delle parti interessate**

38. Le parti interessate, compreso il beneficiario dell'aiuto, possono presentare osservazioni sulla decisione di avvio entro un mese dalla sua pubblicazione ⁽²⁰⁾. In linea di principio, la Commissione non prorogherà tale termine e non accetterà osservazioni una volta che esso è scaduto ⁽²¹⁾. Essa può concedere una proroga solo in casi eccezionali e debitamente giustificati, ad esempio, se la parte interessata intende fornire informazioni fattuali particolarmente voluminose, o a seguito di contatti intrattenuti con la parte interessata prima della scadenza del termine.
39. In casi molto complessi, la Commissione può inviare una copia della decisione di avvio alle parti interessate, tra cui associazioni di categoria o imprenditoriali, invitandole a presentare osservazioni su aspetti specifici del caso ⁽²²⁾. Le parti interessate collaborano su base volontaria. Al fine di garantire l'efficienza della procedura, nella sua lettera, la Commissione inviterà le parti interessate a rispondere entro il termine di un mese. La Commissione invierà lo stesso invito a presentare osservazioni al beneficiario dell'aiuto.

⁽¹⁶⁾ La sintesi costituisce un breve sunto dei motivi alla base della decisione della Commissione di avviare il procedimento. La sintesi è tradotta in tutte le lingue ufficiali dell'Unione ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale unitamente al testo completo della decisione di avvio.

⁽¹⁷⁾ Comunicazione della Commissione C(2003) 4582 del 1° dicembre 2003 relativa al segreto d'ufficio nelle decisioni in materia di aiuti di Stato (GU C 297 del 9.12.2003, pag. 6).

⁽¹⁸⁾ In linea con il paragrafo 33 della comunicazione relativa al segreto d'ufficio.

⁽¹⁹⁾ In linea con il paragrafo 34 della comunicazione relativa al segreto d'ufficio.

⁽²⁰⁾ Articolo 6 del regolamento di procedura.

⁽²¹⁾ Fatto salvo l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

⁽²²⁾ Secondo la giurisprudenza costante, la Commissione può inviare la decisione di avvio del procedimento di indagine formale a determinate parti interessate; cfr. ad esempio, la sentenza dell'8 luglio 2004, Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione, T-198/01, ECLI:EU:T:2004:222, punto 196; e la sentenza del 24 settembre 2002, Falck Spa e a./Commissione, C-74/00 P e C-75/00 P ECLI:EU:C:2002:524, punti 83 e 84.

40. Al fine di tutelare i diritti alla difesa ⁽²³⁾, la Commissione trasmetterà allo Stato membro interessato una versione non riservata delle eventuali osservazioni ricevute dalle parti interessate invitandolo a rispondere entro un mese. Essa comunicherà allo Stato membro l'eventuale mancata presentazione di osservazioni delle parti interessate.
41. La Commissione invita gli Stati membri ad accettare le osservazioni delle parti interessate nella loro lingua originale così da poter essere inoltrate al più presto. Tuttavia, ove lo Stato membro ne faccia richiesta, La Commissione ne fornirà una traduzione. Ciò potrebbe allungare la durata del procedimento.

6.3. Osservazioni degli Stati membri

42. La Commissione si adopera per completare al più presto il procedimento di indagine formale. Pertanto essa applica rigorosamente i termini fissati nel regolamento di procedura. Se uno Stato membro non presenta osservazioni sulla decisione di avvio o sulle osservazioni di terzi entro un mese ⁽²⁴⁾, la Commissione può prorogare il termine di un altro mese a fronte di una richiesta giustificata dello Stato membro, precisando che, tranne casi eccezionali, non sarà accordata alcuna ulteriore proroga. Se lo Stato membro non invia una risposta sufficiente e significativa, la Commissione può adottare una decisione in base alle informazioni in suo possesso ⁽²⁵⁾.
43. In caso di aiuti illegali (vale a dire nuovi aiuti attuati in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato), qualora manchino informazioni essenziali alla Commissione per adottare una decisione definitiva, quest'ultima può ingiungere ⁽²⁶⁾ allo Stato membro di fornire tali informazioni. Se lo Stato membro non risponde all'ingiunzione entro il termine fissato, la Commissione può adottare una decisione sulla base delle informazioni in suo possesso.

6.4. Richiesta di informazioni supplementari dallo Stato membro interessato

44. In casi estremamente complessi è possibile che, a seguito del ricevimento delle osservazioni dello Stato membro sulla decisione di avvio, la Commissione debba inviare un'ulteriore richiesta di informazioni. Di norma, il termine concesso allo Stato membro per rispondere è di un mese.
45. Se uno Stato membro non risponde entro il termine, la Commissione invierà un sollecito fissando un termine finale, pari di norma a 20 giorni lavorativi. Inoltre, la Commissione informerà lo Stato membro del fatto che, in mancanza di un'adeguata risposta entro il termine, essa dispone di varie opzioni a seconda delle specificità del caso. Essa può constatare che la notifica è stata ritirata ⁽²⁷⁾ oppure inviare una richiesta di informazioni ad altre fonti ⁽²⁸⁾. In caso di aiuti illegali, la Commissione può ingiungere che le siano inviate informazioni. Inoltre essa può adottare una decisione sulla base delle informazioni in suo possesso ⁽²⁹⁾.

6.5. Richieste di informazioni ad altre fonti

46. Dopo l'avvio del procedimento di indagine formale, nei casi in cui è stato concluso formalmente che lo Stato membro non ha fornito informazioni sufficienti nel corso dell'esame preliminare, la Commissione può presentare una richiesta di informazioni a fonti diverse da detto Stato membro ⁽³⁰⁾.
47. Qualora intenda richiedere informazioni al beneficiario dell'aiuto, la Commissione deve ottenere il consenso esplicito dello Stato membro. Di norma, quest'ultimo dovrà rispondere a detta richiesta entro un breve termine.

⁽²³⁾ E conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di procedura.

⁽²⁴⁾ Articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

⁽²⁵⁾ Conformemente all'articolo 9, paragrafo 7, e all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

⁽²⁶⁾ Articolo 12 del regolamento di procedura.

⁽²⁷⁾ Articolo 5, paragrafo 3, del regolamento di procedura.

⁽²⁸⁾ Articolo 7 del regolamento di procedura.

⁽²⁹⁾ Articolo 9, paragrafo 7, e articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

⁽³⁰⁾ Articolo 7 del regolamento di procedura.

48. La Commissione rispetterà il principio di proporzionalità ⁽³¹⁾ e richiederà ad altre fonti solo le informazioni di cui esse dispongono. Alle parti interessate sarà concesso un termine ragionevole, in genere non oltre un mese, per fornire le informazioni.
49. Oltre alla possibilità di richiedere informazioni ad altre fonti, la Commissione dispone anche del potere di effettuare indagini e raccogliere informazioni fondate sulla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea ⁽³²⁾. Le norme specifiche volte a disciplinare le richieste di informazioni ad altre fonti non pregiudicano il suddetto potere.

6.6. Sospensione giustificata di un'indagine formale

50. La Commissione sospenderà un'indagine formale solo in circostanze eccezionali e di concerto con lo Stato membro. Ciò può accadere ove detto Stato chieda una sospensione per allineare il proprio progetto alle norme sugli aiuti di Stato o quando la sentenza relativa a una causa pendente dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea può verosimilmente incidere sulla valutazione del caso in esame.
51. Di norma, la sospensione formale sarà concessa soltanto per una volta e per un periodo concordato in anticipo tra la Commissione e lo Stato membro.

6.7. Adozione della decisione definitiva e proroga giustificata dell'indagine formale

52. La Commissione si adopera sempre per adottare una decisione definitiva in modo rapido e, per quanto possibile, entro 18 mesi dall'avvio della procedura ⁽³³⁾. Tale termine può essere prorogato di comune accordo tra la Commissione e lo Stato membro. Una proroga può risultare opportuna ove il caso riguardi una nuova misura d'aiuto o sollevi questioni giuridiche non ancora trattate.
53. Onde garantire il rispetto del suddetto termine di 18 mesi, la Commissione si adopererà per adottare la decisione definitiva entro 6 mesi dalla presentazione delle ultime informazioni da parte dello Stato membro o dalla scadenza dell'ultimo termine.

7. INDAGINI PER SETTORI ECONOMICI E PER STRUMENTI DI AIUTO

54. La Commissione può compiere indagini settoriali nel rispetto del principio di proporzionalità ⁽³⁴⁾. Al termine di tali indagini, la Commissione pubblicherà una relazione sui risultati delle indagini sul sito Internet della DG Concorrenza; inoltre, ne informerà gli Stati membri invitandoli, unitamente alle altre parti interessate, a presentare le loro osservazioni sulla relazione entro un termine non superiore a un mese.
55. Le informazioni acquisite nell'ambito dell'indagine settoriale possono essere utilizzate nel quadro delle procedure relative agli aiuti di Stato e possono indurre la Commissione ad avviare, di propria iniziativa, indagini sulle misure concernenti tali aiuti.

⁽³¹⁾ Articolo 7 del regolamento di procedura.

⁽³²⁾ Ad esempio, nella causa T-198/01, Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione, ECLI:EU:T:2004:222, l'allora Tribunale di primo grado ha implicitamente riconosciuto alla Commissione il potere di sottoporre quesiti a una delle imprese che avevano formulato osservazioni a seguito della decisione di avvio del procedimento di indagine formale. Analogamente, nella causa T-296/97 Alitalia/Commissione, ECLI:EU:T:2000:289, il suddetto Tribunale ha anche implicitamente riconosciuto alla Commissione il potere, mediante i consulenti esperti da essa nominati, di contattare gli investitori istituzionali per valutare le condizioni di investimento dello Stato italiano all'interno di Alitalia.

⁽³³⁾ Articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di procedura. A norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento citato, nel caso di aiuti illegali, la Commissione non è vincolata al rispetto del termine.

⁽³⁴⁾ Articolo 25 del regolamento di procedura.

8. DENUNCE FORMALI

56. La Commissione si impegna a trattare le denunce delle parti interessate con la massima efficienza e trasparenza possibili, servendosi delle migliori pratiche descritte qui di seguito.

8.1. Modulo di denuncia e obbligo di comprovare l'interesse leso

57. In base alla definizione di cui all'articolo 1, lettera h), del regolamento di procedura, con interessati si intende qualsiasi Stato membro e qualsiasi persona, impresa o associazione d'impresе i cui interessi possono essere lesi dalla concessione di aiuti, in particolare il beneficiario, le imprese concorrenti e le organizzazioni professionali. Le parti interessate che intendono presentare una denuncia formale alla Commissione devono compilare il modulo di denuncia ⁽³⁵⁾ e fornire tutte le informazioni richieste unitamente a una versione non riservata della denuncia ⁽³⁶⁾. Se il modulo di denuncia è completo e la parte richiedente dimostra che i suoi interessi potrebbero essere lesi dalla concessione di aiuti così come definiti all'articolo 1, lettera h), del regolamento di procedura ⁽³⁷⁾, la Commissione registrerà il caso come denuncia formale.
58. Se la parte richiedente non fornisce tutte le informazioni richieste con il modulo di denuncia o non dimostra di avere un interesse ad agire, la Commissione tratterà la domanda come informazione di mercato ⁽³⁸⁾ e ne informerà la suddetta parte. Le informazioni di mercato possono condurre la Commissione ad effettuare ulteriori indagini.

8.2. Calendario indicativo ed esito dell'esame di una denuncia formale

59. La Commissione cerca di esaminare una denuncia formale entro un termine non vincolante di 12 mesi a decorrere dalla registrazione. L'esame potrebbe protrarsi più a lungo in ragione delle circostanze del caso, ad esempio, ove la Commissione necessiti di richiedere ulteriori informazioni all'autore della denuncia, allo Stato membro o a terzi.
60. Se la denuncia non è circostanziata, la Commissione cercherà di informare l'autore della stessa, entro 2 mesi dalla sua registrazione, del fatto che non sussistono motivi sufficienti per prendere in considerazione il caso. La Commissione inviterà l'autore della denuncia a presentare ulteriori osservazioni sostanziali entro un mese. Ove questi non vi provveda entro il suddetto termine, la denuncia sarà considerata ritirata.
61. Anche con riferimento alle denunce relative ad aiuti approvati o a misure d'aiuto che non richiedono notifica, la Commissione cercherà di rispondere all'autore della denuncia entro 2 mesi dal ricevimento della medesima.

⁽³⁵⁾ Allegato IV del regolamento di esecuzione.

⁽³⁶⁾ Cfr. l'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento di procedura.

⁽³⁷⁾ «Interessati»: qualsiasi Stato membro e qualsiasi persona, impresa o associazione d'impresе i cui interessi possono essere lesi dalla concessione di aiuti, in particolare il beneficiario, le imprese concorrenti e le organizzazioni professionali.

⁽³⁸⁾ Come illustrato nel considerando 32 del regolamento di procedura, «[p]er garantire la qualità delle denunce presentate alla Commissione e al contempo la trasparenza e certezza del diritto, è opportuno stabilire le condizioni che una denuncia dovrebbe rispettare affinché la Commissione possa entrare in possesso di informazioni su presunti aiuti illegali e avviare un esame preliminare. Le comunicazioni di informazioni non rispondenti a tali condizioni dovrebbero essere trattate come informazioni generali di mercato e non dovrebbero necessariamente condurre ad indagini d'ufficio».

62. A seconda del loro carico di lavoro e in applicazione del loro diritto alla determinazione delle priorità dei casi ⁽³⁹⁾, la Commissione cercherà di applicare una delle seguenti misure entro 12 mesi dalla registrazione della denuncia:
- adottare una decisione ⁽⁴⁰⁾ e inviarne copia all'autore della denuncia;
 - inviare all'autore della denuncia una lettera recante il proprio parere preliminare sulla misura alla luce delle informazioni disponibili (in appresso «lettera di valutazione preliminare»); la lettera non rappresenta una posizione ufficiale della Commissione.
63. Se la lettera di valutazione preliminare conclude in modo provvisorio asserendo che non vi sono aiuti incompatibili, l'autore della denuncia può presentare osservazioni entro un mese. Se quest'ultimo non presenta osservazioni entro il termine fissato, la denuncia sarà considerata ritirata.
64. Se la denuncia riguarda aiuti illegali, la Commissione ricorderà all'autore della denuncia che è possibile intentare procedimenti dinanzi alle giurisdizioni nazionali, le quali possono ordinare la sospensione o il recupero di tali aiuti ⁽⁴¹⁾. La Commissione può trattare le denunce formali su misure di aiuto impugnate dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali come aventi priorità bassa per l'intera durata di tali procedimenti.
65. Di norma, ma non necessariamente, la Commissione inoltrerà la versione non riservata delle denunce circostanziate allo Stato membro affinché quest'ultimo possa presentare osservazioni. La Commissione inviterà gli Stati membri a rispettare i termini per presentare osservazioni e fornire informazioni sulle denunce. In genere, queste ultime saranno trasmesse allo Stato membro nella loro lingua originale. Tuttavia, ove lo Stato membro ne faccia richiesta, la Commissione ne fornirà una traduzione. Ciò potrebbe allungare la durata del procedimento.
66. La Commissione terrà gli Stati membri e gli autori della denuncia sistematicamente informati in merito alle fasi dell'esame delle denunce e alla loro chiusura.

9. PIANI DI VALUTAZIONE

67. Gli effetti positivi dell'aiuto di Stato dovrebbero superare i suoi potenziali effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi. Al fine di garantire che ciò si verifichi, la Commissione incoraggia un'efficace valutazione ex post dei regimi di aiuto che potrebbero generare notevoli distorsioni della concorrenza. Sono ricompresi i regimi di aiuto con dotazioni elevate o caratteristiche nuove e i regimi attuati su mercati nei quali sono attesi cambiamenti importanti dal punto di vista del mercato, delle tecnologie o della normativa. Nel corso della fase di pre-notifica, la Commissione stabilirà se una valutazione è necessaria. Essa ne informerà lo Stato membro al più presto permettendogli così di avere tempo sufficiente per preparare un piano di valutazione.

⁽³⁹⁾ Sentenza del 4 luglio 2007, Bouygues SA / Commissione, T-475/04, ECLI:EU:T:2007:196, punti 158 e 159.

⁽⁴⁰⁾ Articolo 4 del regolamento di procedura.

⁽⁴¹⁾ Comunicazione della Commissione 2021/C 305/01 relativa all'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali (GU C 305 del 30.7.2021, pag. 1).

68. Per i regimi che devono essere valutati sulla base del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022 o del regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione, del 14 dicembre 2022 (in appresso «il regolamento generale di esenzione per categoria») ⁽⁴²⁾, lo Stato membro deve notificare alla Commissione il suo piano di valutazione entro 20 giorni lavorativi dall'entrata in vigore del regime. La Commissione esaminerà il piano di valutazione e, qualora questo soddisfi le condizioni previste, lo approverà al più presto. La Commissione estenderà poi anche il periodo durante il quale il regime può essere attuato nel quadro del regolamento generale di esenzione per categoria.
69. Per i regimi notificati che devono essere sottoposti a valutazione, lo Stato membro deve presentare alla Commissione il suo piano di valutazione contestualmente alla notifica. La Commissione esaminerà il piano di valutazione parallelamente all'aiuto stesso e la sua decisione riguarderà sia il piano che il regime. Si applicano in toto tutti i requisiti procedurali derivanti dal regolamento di procedura.

10. CONTROLLO

70. La Commissione procede all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti negli Stati membri ⁽⁴³⁾. L'esame ha luogo in cooperazione con gli Stati membri, che devono fornire alla Commissione tutte le informazioni necessarie ⁽⁴⁴⁾.
71. A partire dalla modernizzazione degli aiuti di Stato, agli Stati membri sono state riconosciute possibilità più ampie di concedere aiuti senza notificarli alla Commissione, principalmente in ragione del fatto che il regolamento generale di esenzione per categoria si applica oggi a un maggior numero di misure. Al fine di garantire che dette misure si conformino alle norme in maniera coerente in tutta l'Unione, è sempre più importante per la Commissione controllare l'applicazione dei regimi di aiuto esistenti o esentati da parte degli Stati membri. Pertanto, la Commissione ha previsto un processo di monitoraggio annuale nell'ambito del quale seleziona un campione di casi di aiuti di Stato da sottoporre a ulteriore controllo.
72. La Commissione verifica sia la conformità dei regimi prescelti alla rispettiva base giuridica che la loro attuazione ⁽⁴⁵⁾.
73. La Commissione acquisisce le informazioni necessarie ai fini del processo di monitoraggio mediante richieste di informazioni agli Stati membri. Di norma, questi ultimi sono chiamati a rispondervi entro 20 giorni lavorativi. In casi giustificati, ad esempio, quando deve essere fornita una quantità eccezionalmente elevata di informazioni, detto termine può essere più lungo.
74. Se le informazioni fornite non sono sufficienti per stabilire se la misura sia stata correttamente definita ed attuata, la Commissione invierà allo Stato membro ulteriori richieste di informazioni.
75. La Commissione cercherà di completare il monitoraggio della misura di aiuto di Stato entro 12 mesi dalla prima richiesta di informazioni e di informare lo Stato membro interessato dell'esito.

⁽⁴²⁾ Cfr. l'articolo 1, punto 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/651/oj> (regolamento generale di esenzione per categoria), l'articolo 1, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo), GU L 327 del 21.12.2022, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2472/oj> e l'articolo 1, paragrafo 7, lettera a) del regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (regolamento di esenzione per categoria nel settore della pesca), GU L 327 del 21.12.2022, pag. 82, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2473/oj>.

⁽⁴³⁾ Sulla base dell'articolo 108, paragrafo 1, del trattato.

⁽⁴⁴⁾ Conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

⁽⁴⁵⁾ Se il regime sia stato effettivamente attuato.

11. MECCANISMO DI RIESAME INTERNO A SEGUITO DELLE CONCLUSIONI DEL COMITATO DI CONTROLLO DELL'OSSERVANZA DELLA CONVENZIONE DI AARHUS RELATIVE AL CASO ACCC/C/2015/128

76. A seguito delle conclusioni del comitato di controllo dell'osservanza della convenzione di Aarhus relative al caso ACCC/C/2015/128, la Commissione tratterà le richieste di riesame interno presentate da soggetti ammissibili di cui al punto 77 utilizzando il meccanismo descritto di seguito.

11.1. Soggetti abilitati a richiedere un riesame interno

77. Qualsiasi organizzazione non governativa che soddisfi i criteri di cui al punto 78 potrà chiedere alla Commissione un riesame interno delle decisioni in materia di aiuti di Stato elencate al punto 82, se l'attività oggetto dell'aiuto di Stato o una delle caratteristiche della misura di aiuto di Stato approvate da tale decisione che sono indissolubilmente legate all'oggetto dell'aiuto⁽⁴⁶⁾ sono suscettibili di violare una norma del diritto ambientale dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁴⁷⁾.

78. Un'organizzazione non governativa dovrebbe essere abilitata a presentare una richiesta di riesame interno di cui al punto 77, a condizione che:

- (a) sia una persona giuridica indipendente senza fini di lucro a norma del diritto nazionale o della prassi di uno Stato membro;
- (b) abbia come obiettivo primario dichiarato la promozione della tutela dell'ambiente nell'ambito del diritto ambientale;
- (c) sia stata costituita da più di due anni e persegua attivamente l'obiettivo di cui alla lettera b);
- (d) l'oggetto della richiesta di riesame interno rientri nel suo obiettivo e nelle sue attività.

11.2. Documentazione da fornire per determinare se un'organizzazione non governativa è abilitata a presentare una richiesta di riesame interno

79. Qualsiasi organizzazione non governativa che presenti una richiesta di riesame interno di una decisione in materia di aiuti di Stato di cui al punto 77 deve dimostrare di soddisfare i criteri di ammissibilità di cui al punto 78 mediante i seguenti documenti:

- (a) statuto o regolamento interno dell'organizzazione non governativa oppure qualsiasi altro documento avente lo stesso valore in base alla prassi nazionale negli Stati membri in cui la legislazione non stabilisce né prevede che un'organizzazione non governativa adotti uno statuto o un regolamento interno;
- (b) relazioni annuali di attività dell'organizzazione non governativa relative agli ultimi due anni;
- (c) copia dell'atto di registrazione ufficiale presso le autorità nazionali per le organizzazioni non governative stabilite in paesi nei quali tale registrazione costituisce una condizione preliminare all'ottenimento della personalità giuridica;
- (d) se del caso, e fatto salvo l'obbligo di fornire i documenti di cui alle lettere da a) a c) del presente punto, qualsiasi informazione e documentazione da cui risulti che la Commissione abbia precedentemente riconosciuto la legittimazione dell'organizzazione non governativa a presentare richieste di riesame interno di cui al punto 77, insieme a una dichiarazione dell'organizzazione non governativa attestante che le condizioni di ammissibilità continuano ad essere soddisfatte;
- (e) qualora non possa trasmettere uno dei suddetti documenti per motivi che non le sono imputabili, l'organizzazione non governativa può fornire la prova necessaria utilizzando qualsiasi altro documento equivalente;

⁽⁴⁶⁾ Cfr. sopra, ex multis, la sentenza del 22 marzo 1977, Iannelli & Volpi SpA/Ditta Paolo Meroni, causa 74/76, EU:C:1977:51, punto 14.

⁽⁴⁷⁾ Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi dell'Unione delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1367/oj>).

- (f) qualora dai documenti non risulti in modo chiaro che l'organizzazione non governativa in questione ha come obiettivo primario dichiarato la promozione della tutela dell'ambiente nel quadro del diritto ambientale, che è costituita da più di due anni e che persegue attivamente l'obiettivo suddetto oppure che l'oggetto della richiesta di riesame interno è riconducibile ai suoi obiettivi e alle sue attività, l'organizzazione deve presentare qualsiasi altro documento che provi il rispetto di tali criteri.

11.3. Rappresentanza da parte di un'organizzazione non governativa o di un avvocato

80. Qualora le organizzazioni non governative siano rappresentate da un'organizzazione non governativa, le condizioni di cui al punto 79 si applicano anche all'organizzazione non governativa che le rappresenta.
81. Qualora le organizzazioni non governative siano rappresentate da un avvocato, la richiesta deve contenere documenti e dati comprovanti che l'avvocato è abilitato a patrocinare dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro. Tali documenti possono comprendere un certificato rilasciato dall'ordine degli avvocati di uno Stato membro o qualsiasi altro documento avente la medesima finalità ai sensi delle norme nazionali. L'avvocato deve altresì produrre una procura che ne attesti il diritto di rappresentare il proprio cliente.

11.4. Decisioni in materia di aiuti di Stato per le quali può essere presentata una richiesta di riesame interno

82. Le organizzazioni non governative ammissibili possono presentare una richiesta di riesame interno delle decisioni definitive della Commissione in materia di aiuti di Stato che concludono un procedimento di indagine formale avviato a norma dell'articolo 108, paragrafo 2, del trattato conformemente all'articolo 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2015/1589, se la base giuridica di tale decisione è:
- (i) l'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato;
 - (ii) l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), prima parte, del trattato;
 - (iii) l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato;
 - (iv) l'articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del trattato;
 - (v) l'articolo 107, paragrafo 3, lettera e), del trattato;
 - (vi) l'articolo 106, paragrafo 2, del trattato;
 - (vii) l'articolo 93 del trattato.

11.5. Contenuto di una richiesta di riesame interno

83. La richiesta di riesame interno di una decisione della Commissione di cui al punto 77 deve essere presentata per iscritto tramite il modulo di cui all'allegato V del regolamento di esecuzione e deve:
- (a) specificare la decisione definitiva della Commissione in materia di aiuti di Stato di cui è chiesto il riesame;
 - (b) indicare le disposizioni specifiche del diritto ambientale dell'Unione che si presume siano state violate dall'attività sovvenzionata o da qualsiasi caratteristica della misura di aiuto di Stato che sia indissolubilmente legata all'obiettivo dell'aiuto;
 - (c) esporre i motivi della richiesta di riesame;
 - (d) fornire informazioni e documenti pertinenti e strutturati nonché fatti o argomenti giuridici a sostegno di ciascuno di tali motivi;
 - (e) indicare il nome e i recapiti della persona autorizzata a rappresentare la parte richiedente nei confronti di terzi ai fini del riesame interno;
 - (f) addurre la prova che la parte richiedente è abilitata a presentare la richiesta conformemente ai criteri e alle condizioni di cui ai punti 77, 78 e 79.
84. La richiesta di riesame interno non deve superare le 30 pagine (esclusi i documenti comprovanti il rispetto dei criteri di ammissibilità di cui al punto 78 e altri allegati a sostegno della richiesta).

85. Gli allegati devono essere numerati, devono recare titoli indicati chiaramente e dovrebbero essere citati nella richiesta di riesame interno per comprovare argomenti di fatto o di diritto specifici sollevati dall'organizzazione non governativa.
86. Ai fini del punto 83, lettera e), qualora più organizzazioni non governative presentino una richiesta congiunta, deve essere designato un punto di contatto unico.
87. Per accelerare la procedura di riesame interno, la Commissione incoraggia vivamente il ricorso alla deroga linguistica riportata di seguito, che deve essere datata e firmata dall'organizzazione non governativa e presentata unitamente alla richiesta:

«Il sottoscritto/La sottoscritta, in rappresentanza dell'organizzazione non governativa che presenta la richiesta riguardante [specificare il numero e il titolo della decisione in materia di aiuti di Stato], conviene in via eccezionale di rinunciare ai diritti conferiti ai sensi dell'articolo 342 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in combinato disposto con l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1/1958 del Consiglio, e di acconsentire all'adozione e alla notifica della risposta della Commissione in lingua inglese, ai sensi dell'articolo 297 del trattato».

11.6. Valutazione da parte della Commissione

88. La Commissione procede all'esame di una richiesta se è introdotta dai soggetti ammissibili di cui al punto 77 tramite il modulo di cui al punto 83 ed entro i termini di cui al punto 94, a meno che non sia manifestamente inammissibile o palesemente infondata. Durante la valutazione, la decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato rimane valida.
89. Qualora siano presentate più richieste di riesame interno in relazione a una stessa decisione in materia di aiuti di Stato, la Commissione può decidere di raggruppare le richieste e di trattarle come un'unica richiesta.
90. La Commissione verifica che gli elementi di prova addotti dall'organizzazione non governativa dimostrino che una o più disposizioni specifiche del diritto ambientale dell'Unione sono state violate dall'attività sovvenzionata o da una caratteristica della misura di aiuto di Stato indissolubilmente legata all'obiettivo dell'aiuto.
91. Qualora, sulla base delle informazioni fornite ai sensi dei punti 77, 78 e 79, non sia in grado di valutare pienamente se le condizioni o i criteri sono soddisfatti, la Commissione invita la parte richiedente a fornire informazioni o documenti aggiuntivi e, se del caso, una versione non riservata di tali documenti o informazioni. La parte richiedente deve rispondere entro un termine ragionevole, non superiore a 30 giorni, stabilito dalla Commissione. Durante tale periodo, i termini di cui ai punti 95 e 96 vengono sospesi.
92. La Commissione invia la richiesta di riesame interno allo Stato membro la cui misura è stata autorizzata dalla decisione in materia di aiuti di Stato oggetto del riesame, al fine di permettergli di formulare le sue osservazioni e, se del caso, di presentare una versione non riservata di queste ultime. Durante tale periodo di consultazione, che non deve superare i 30 giorni, i termini di cui ai punti 95 e 96 vengono sospesi.
93. Se del caso, la Commissione può consultare altre autorità nazionali competenti di qualsiasi Stato membro per verificare e valutare le informazioni trasmesse dall'organizzazione non governativa o dall'avvocato in questione in merito ai criteri di ammissibilità di cui al punto 78 o ai motivi della richiesta. Le autorità nazionali consultate dovrebbero fornire una versione non riservata delle loro osservazioni, se del caso. Durante tale periodo di consultazione, che non deve superare i 30 giorni, i termini di cui ai punti 95 e 96 vengono sospesi.

11.7. Termini

94. La richiesta di riesame interno deve essere presentata dall'organizzazione non governativa entro un termine non superiore a otto settimane dalla pubblicazione della decisione in materia di aiuti di Stato della Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

95. La Commissione deve fornire una risposta motivata quanto prima e comunque entro 16 settimane dalla scadenza del termine di otto settimane di cui al punto 94.
96. Qualora, nonostante la dovuta diligenza, non sia in grado di rispettare il termine di cui al punto 95, la Commissione deve informare quanto prima, e al più tardi entro il termine indicato al punto precedente, l'organizzazione non governativa che ha presentato la richiesta in merito al termine entro il quale intende trasmettere la propria risposta. In ogni caso, la Commissione deve formulare una risposta entro 22 settimane dalla scadenza del termine di otto settimane di cui al punto 94.

11.8. Procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea

97. L'organizzazione non governativa che ha presentato la richiesta di riesame interno conformemente al punto 77 e conformemente alle condizioni indicate sopra può intentare un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea a norma del trattato. Tale procedimento non ha un effetto sospensivo della decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato.

11.9. Trasmissione elettronica delle richieste di riesame interno

98. Le richieste di riesame interno di una decisione in materia di aiuti di Stato conformemente al punto 77 devono essere trasmesse tramite l'apposito sistema online accessibile al pubblico sul sito web della Commissione.

11.10. Pubblicazione e sistemi online per la ricezione delle richieste

99. La Commissione pubblica tutte le richieste di riesame interno su un apposito sito web quanto prima dopo la ricezione e le sue risposte quanto prima dopo la loro adozione.

12. MIGLIORE COORDINAMENTO E PARTENARIATO CON GLI STATI MEMBRI

100. A partire dalla modernizzazione degli aiuti di Stato, gli Stati membri hanno avuto una responsabilità maggiore nell'ambito del controllo degli aiuti di Stato e hanno maggiore possibilità di concederli senza notificarli alla Commissione. Pertanto, la collaborazione tra Commissione e Stati membri nell'applicazione delle nuove norme sugli aiuti di Stato è divenuta più importante.
101. Al fine di promuovere rapporti lavorativi più stretti con gli Stati membri, la Commissione ha creato vari gruppi di lavoro che riuniscono sia rappresentanti degli Stati membri che della Commissione. Detti gruppi di lavoro si incontrano a cadenza regolare e sono concepiti per permettere lo scambio di informazioni su aspetti pratici ed insegnamenti tratti in sede di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato. La Commissione svolge la funzione di segretariato dei suddetti gruppi di lavoro.
102. Inoltre essa è a disposizione per sostenere gli Stati membri, ad esempio fornendo loro orientamenti informali sull'interpretazione delle nuove norme. Ove richiesto dagli Stati membri, la Commissione cerca anche di mettere a loro disposizione corsi di formazione su questioni concernenti gli aiuti di Stato.
103. La Commissione ha altresì creato una rete di coordinatori nazionali volta ad agevolare contatti quotidiani con gli Stati membri. Il coordinatore nazionale costituisce un punto di contatto per gli Stati membri che desiderano rivolgersi alla Commissione per il trattamento di casi e per altri aspetti dell'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato. I coordinatori nazionali dovrebbero essere indicati in copia nelle comunicazioni elettroniche vertenti su questioni di carattere orizzontale, in particolare concernenti l'approccio basato sul portafoglio.

13. APPLICABILITÀ E RIESAME FUTURO

104. La Commissione applica il presente codice delle migliori pratiche alle misure notificate e alle misure sottoposte, in altro modo, alla sua attenzione, dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

105. La Commissione applicherà la sezione 11 («Meccanismo di riesame interno a seguito delle conclusioni del comitato di controllo dell'osservanza della convenzione di Aarhus relative al caso ACCC/C/2015/128») alle decisioni definitive della Commissione di cui al punto 82. Tali decisioni si basano su notifiche per le quali gli Stati membri hanno confermato che né l'attività sovvenzionata né alcuna caratteristica della misura di aiuto di Stato notificata che è indissolubilmente legata all'oggetto dell'aiuto viola il diritto ambientale dell'Unione, conformemente al regolamento di esecuzione.
 106. Per gli aiuti non notificati, la Commissione applicherà la sezione 11 alle decisioni definitive della Commissione che concludono un procedimento di indagine formale di cui al punto 82 nei casi in cui la decisione di avviare il procedimento ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sia stata adottata dopo la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del regolamento di esecuzione (UE) 2025/905 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004.
 107. Il presente codice delle migliori pratiche può essere riveduto per riflettere:
 - modifiche delle misure legislative, interpretative e amministrative;
 - la giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia dell'Unione europea;
 - l'esperienza acquisita nella sua applicazione.
 108. La Commissione porterà avanti, su base regolare, un dialogo con gli Stati membri e altre parti interessate sull'applicazione del regolamento di procedura, in generale, e del presente codice delle migliori pratiche, in particolare.
-